



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore PEDICA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GIUGNO 2008**

Disposizioni in materia di esercizio del gioco del «Bingo»

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge mira a porre un freno alla dipendenza patologica dal gioco d'azzardo di cui soffre circa il 5 per cento della popolazione italiana e ad evitare che le nuove generazioni si avvicinino precocemente al gioco d'azzardo, sviluppando così una maggiore vulnerabilità verso comportamenti di gioco patologico. Alcuni tipi di persone (il 2,5 per cento su circa trenta milioni di italiani) sviluppano una dipendenza psico-fisiologica simile a quella indotta da sostanze stupefacenti; il giocatore abituale, infatti, non è quasi mai in grado di controllarsi e aumenta progressivamente il denaro ed il tempo destinati al gioco d'azzardo. L'azzardo è divenuto un bene di consumo promosso e pubblicizzato come occasione di scambio sociale, con regole semplici e promesse di vincite facili e cospicue. Di conseguenza, le varie offerte di gioco si fanno sempre più ampie ed istituzionalizzate: esso non è più legato ad un momento della settimana o ad un luogo specifico, ma entra nella quotidianità delle persone e si rivolge ad un pubblico vastissimo che riguarda anche le famiglie.

I giochi d'azzardo come il «Bingo» non creano abilità ma distruggono i delicati equilibri della vita, accecando le persone con la speranza di vincite che rivoluzionino le loro esistenze. Si tratta di una realtà drammatica ed apparentemente inspiegabile, ma fortemente presente nel nostro Paese; la speranza di arricchirsi con il gioco riguarda in particolare quasi la metà delle famiglie con redditi al di sotto della media e più della metà dei disoccupati.

Le conseguenze di questa dipendenza sono disastrose sia per il giocatore che per la sua famiglia. Il giocatore d'azzardo patologico dedica la maggior parte del tempo al gioco,

investendo quantità sempre crescenti di denaro, ed è quindi fortemente indebitato. Spesso si trova a perdere il lavoro, arriva a compiere frodi e falsificazioni e, nei casi estremi, tenta il suicidio. Inoltre, non si tiene conto del fatto che più aumenta il gioco legale, più aumenta quello illegale. Infatti, se il gioco legale aumenta, aumentano anche i giocatori e quindi i giocatori dipendenti. E i giocatori dipendenti, una volta che hanno dilapidato il proprio patrimonio e quello della propria famiglia, si rivolgono dove possono giocare a credito, e cioè nelle bische clandestine.

In tutto questo le Istituzioni hanno un ruolo determinante, se si pensa al via libera che ha dato lo Stato alle *slot machine*, all'aumento del numero di estrazioni del lotto e ancora alle sale Bingo e all'avvento del «gratta e vinci». È dunque opportuno concentrarsi attentamente (dopo una approfondita analisi dei dati disponibili) sulla stretta relazione tra politiche finanziarie e offerta-consumo di azzardo.

Sul versante dell'intervento, questo campo appare ancora decisamente trascurato; attualmente è infatti difficile pensare a soluzioni che possano risolvere situazioni così complesse, ma il presente disegno di legge ha lo scopo di attenuare il degrado in cui lentamente sta sprofondando la nostra società, perlomeno disciplinando, con una normativa «di protezione» delle fasce più vulnerabili della società civile, la gestione e la fruizione delle sale «Bingo».

A prescindere da giudizi morali ed evitando demonizzazioni e forme di proibizionismo estremo, si può con decisione affermare che nulla sinora è stato fatto per frenare o moderare il gioco d'azzardo all'interno delle sale «Bingo»; al contrario, è do-

veroso sottolineare e condannare la propaganda sempre crescente e le vere e proprie speculazioni economiche operate su questo fenomeno.

Diventano pertanto urgenti gli interventi in materia di prevenzione attraverso: la riduzione dell'offerta di sale «Bingo» su tutto il territorio nazionale (articolo 1), l'eliminazione della pubblicità (articolo 2), l'incremento dell'informazione sui pericoli della dipendenza e l'attivazione di servizi finalizzati ad eliminare l'abitudine di giocare d'azzardo (articolo 3), maggiori controlli all'ingresso delle sale «Bingo» al fine di evitare l'ingresso di minorenni, anche se accompagnanti da persone adulte (articolo 4), stabilire in euro 20 il limite massimo di spesa *pro capite*

giornaliera nelle sale «Bingo», al tal fine verranno introdotte delle tessere magnetiche ricaricabili fino ad un massimo di euro 20 al giorno con cui sarà possibile acquistare le schede «Bingo». La tessera magnetica ricaricabile conterrà tutti i dati dell'acquirente, dovrà essere accompagnata da un documento di riconoscimento e non potrà essere ceduta a terzi. Ovviamente ogni acquirente potrà acquistare un'unica tessera utilizzabile in qualsiasi sala «Bingo», ma che diventerà automaticamente inservibile non appena verrà raggiunto il tetto massimo di spesa di euro 20 giornalieri. Lo smarrimento della tessera dovrà essere denunciato al personale competente all'interno di ciascuna sala «Bingo» (articolo 5).

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Riduzione dell'offerta di sale «Bingo»)*

1. Le sale «Bingo» attualmente esistenti sul territorio nazionale sono ridotte di un terzo. I gestori delle sale «Bingo» di cui è stabilita la chiusura possono usufruire delle concessioni rilasciate dai monopoli di Stato sino alla loro scadenza.

## Art. 2.

*(Eliminazione della pubblicità)*

1. È vietata qualsiasi tipo di pubblicità diretta o indiretta, tramite la stampa, *internet*, volantini, avente ad oggetto la fruizione del gioco d'azzardo nelle sale «Bingo».

## Art. 3.

*(Informazioni sui pericoli della dipendenza dal gioco d'azzardo)*

1. All'interno delle sale «Bingo» esistenti sul territorio nazionale sono affissi avvisi recanti informazioni sui pericoli della dipendenza dal gioco, sui medesimi avvisi è evidenziato un numero verde di assistenza da chiamare qualora si ritenga di avere problemi di dipendenza dal gioco.

2. Il numero di avvisi da affiggere in ciascuna sala «Bingo» è proporzionale alla grandezza della sala e comunque sufficiente ad assicurare una adeguata informazione.

## Art. 4.

*(Divieto di accesso alle sale «Bingo» di persone minori di diciotto anni anche se accompagnati da persone adulte)*

1. I minori di diciotto anni non possono accedere alle sale «Bingo» anche se accompagnati da persone adulte e mature.

2. All'ingresso delle sale «Bingo» è effettuato, da parte del personale autorizzato, il controllo dei documenti d'identità dei soggetti più giovani.

## Art. 5.

*(Tessere magnetiche ricaricabili fino ad un massimo di euro 20 per acquistare le schede del «Bingo»)*

1. È fissato in euro 20 il tetto massimo di spesa *pro capite* giornaliera nelle sale «Bingo».

2. Al fine di comperare le schede del «Bingo» è utilizzata una apposita tessera magnetica, rilasciata dal personale autorizzato che gestisce le sale «Bingo».

3. All'interno della tessera magnetica ricaricabile sono registrati i dati identificativi dell'acquirente, compreso il codice fiscale. La tessera magnetica deve essere accompagnata da un documento di riconoscimento, pena la inutilizzabilità della stessa e non può essere ceduta a terzi.

4. Ciascun giocatore può acquistare una sola tessera ricaricabile che diventa automaticamente inservibile in qualsiasi sala «Bingo» non appena sia raggiunto il limite massimo di spesa di euro 20 giornalieri.

5. Lo smarrimento della stessa deve essere denunciato al personale competente all'interno di ciascuna sala «Bingo».

Art. 6.

*(Disposizioni di attuazione)*

1. I trasgressori delle predette disposizioni sono puniti, a seconda della gravità della condotta posta in essere, con pene pecuniarie a partire da euro 150 fino a euro 1.000.

2. La presente legge è affissa in tutte le sale «Bingo» presenti sul territorio italiano.



